ALLEGATO II

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  6310 Izola – Isola  Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110  E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  Web: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.: 600-26/2016

Riferimento: 316-6/96

Data:

In virtù degli articoli 3 e 8 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 8/96, 36/00 – Sigla: ZPDZC e 127/06 – Sigla: ZJZP), degli articoli 40 e 41 della Legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07- testo unico ufficiale, 36/08, 58/09, 64/09- rett., 65/09- rett., 20/11, 40/12- Sigla: ZUJF, 57/12- Sigla: ZPCP-2D, 47/15, 46716 e 49/16- rett.), degli articoli 29 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07- testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16- Sentenza della CC) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il ….. alla sua ….. seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si accoglie il testo unico ufficiale del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola.

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **mag. Igor Kolenc**  **I l S i n d a c o** |  |

ALLEGATO III

*Proposta del testo unico ufficiale del decreto*

In virtù dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e dell'articolo 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, convalida il testo unico ufficiale del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola, il quale comprende i seguenti atti:

* Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 08/97, datato 17 aprile 1997),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/05, datato 28 aprile 2005),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo » Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale nn. 23/07, datato 13 dicembre 2007),
* Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/08, datato 3 aprile 2008),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 14/09, datato 9 luglio 2009),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/10, datato 25 marzo 2010), e
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/17, datato 10 aprile 2017)

**D E C R E T O**

**sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Asilo »Mavrica« Isola**

**- testo unico ufficiale -**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Con il presente Decreto il Comune di Isola con sede a Isola, Riva del Sole, 8, (nel proseguimento: fondatore) istituisce, nel settore di educazione e tutela di bambini prescolari, l’ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo »Mavrica« Isola (nel proseguimento: asilo).

(2) I diritti di fondatore vengono esercitati dal consiglio comunale e dal sindaco.

II. STATUS

1. Denominazione, sede e status giuridico dell'asilo

Articolo 2

(1) L’asilo opera sotto la denominazione: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola -

- Ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo

»Mavrica« Isola

Sede dell’asilo: Isola, Via del Fronte di Liberazione, 15.

(2) La denominazione abbreviata dell'asilo è la seguente:

* VIZ Vrtec Mavrica Izola– EPEI Asilo "Mavrica" Isola

(3) Compongono l'Asilo »Mavrica« Isola:

* l'Unità »Školjka« Isola, Via della Rivoluzione d'Ottobre n. 11/a,
* l'Unità »Livade« Isola, Via del Fronte di Liberazione n. 15
* l'Unità »Livade 2« Isola, Livade n. 7,
* la/e Sezione/i dislocata/e Korte, Korte n. 14/a.

(4) In accordo con il fondatore l’asilo può organizzare l’attività in una nuova unità dell’asilo oppure abolire un’unità esistente qualora vi sussistano i motivi sanciti dalla legge.

Articolo 3

(1) L’asilo è persona giuridica a piena responsabilità e risponde dei propri obblighi con l’intero patrimonio di cui dispone.

(2) Nel negozio giuridico le unità dell’asilo non hanno autorizzazioni.

Articolo 4

(1) L’asilo è successore legale dell’istituto di educazione e tutela Asilo di Isola, iscritto nel registro giudiziario del Tribunale distrettuale di Capodistria in data 09/07-1993, partita n. 1/00027/00, e ne assume tutti i diritti e obblighi.

(2) L’asilo viene iscritto nell’elenco degli enti istituiti nel settore educativo-istruttivo, della cui tenuta è incaricato il ministero preposto all’educazione prescolare.

2. Timbro dell'asilo

Articolo 5

(1) L’asilo possiede ed usa il proprio timbro, di forma circolare, uno del diametro di 35 mm e uno del diametro di 20 mm, con raffigurato al centro lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine riportata la denominazione dell’asilo: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola - Ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo »Mavrica« Isola.

Articolo 6

(1) Il numero dei singoli timbri nonché l’utilizzo, la custodia, la protezione e la distruzione dei medesimi vengono regolati con apposito regolamento ovv. atto interno del direttore.

3. Rappresentanza e apposizione della firma

Articolo 7.

(1) L’asilo è rappresentato dal suo direttore.

(2) In caso di assenza temporanea del direttore questi viene sostituito dal suo coadiutore o da un altro lavoratore dell’asilo dietro autorizzazione del direttore. Il coadiutore del direttore ovv. altro lavoratore autorizzato espletano le mansioni definite nell’apposita delega scritta del direttore.

(3) Per determinate questioni il direttore può delegare per iscritto la rappresentanza dell’asilo ad altre persone.

Articolo 8

(1) L’apposizione della firma a nome dell’asilo è di competenza del direttore nonché dei lavoratori autorizzati a rappresentare l’asilo, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e mansioni.

4. Area di soddisfacimento delle necessità educativo-istruttive ed assistenziali

Articolo 9

(1) Con la propria attività l’asilo soddisfa le necessità relative all’istruzione, all’educazione ed all’assistenza di bambini prescolari in tutto il territorio del Comune di Isola.

(2) L’unità centrale dell’asilo è l’Unita' »Livade« in cui l’asilo ha sede. Le iscrizioni dei bambini ai programmi di tutela giornaliera ed altri si effettuano presso le unità »Livade« e »Školjka«.

III. ATTIVITÀ DELL'ASILO

Articolo 10

(1) Attività principale dell'asilo:

* P/85.1 Educazione prescolare

(2) Altre attività esercitate dall'asilo:

* C/18.120 Altri tipi di editoria
* I/55.209 Altri tipi di alloggio di breve durata
* I/56.290 Altri tipi di offerta di pasti
* J/58.110 Edizione di libri
* J/58.190 Altri tipi di editoria
* L/68.200 Locazione e funzionamento di immobili di proprietà o affittati
* M/74.900 Altre attività tecniche e professionali non classificate
* N/77.110 Noleggio e affitto di veicoli motorizzati leggeri
* N/77.210 Noleggio e affitto di attrezzature sportive
* N/77.220 Noleggio di videocassette e dischi
* N/77.330 Noleggio e affitto di attrezzature d'ufficio e computer
* N/82.190 Servizi di fotocopiatura, redazione di documenti ed altri servizi

specifici da ufficio

* P/85.510 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore dello

sport e della ricreazione

* P/85.520 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore della

cultura e dell'arte

* P/85.600 Attività ausiliarie di supporto all’attività d''istruzione
* Q/88.910 Tutela dei bambini
* R/91.011 Attività delle biblioteche.

(3) L'attività dell'asilo è ritenuta servizio pubblico il cui esercizio è di pubblica utilità.

Articolo 11

(1) L’asilo attua il programma destinato a bambini prescolari pubblicamente valido ed approvato secondo le modalità ed il procedimento previsti per legge.

Articolo 12

(1) L’asilo non deve iniziare una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell’attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso del fondatore e fino a che l’organo preposto non ha rilasciato un’apposita delibera comprovante l’adempimento delle condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività riguardo all’idoneità tecnica ed alla sicurezza sul lavoro nonché di altre condizioni prescritte.

(2) Le attività non concernenti l’educazione o l’istruzione di bambini possono essere esercitate nell’asilo previo consenso del fondatore.

Articolo 13

(1) L’asilo può stipulare contratti o compiere altri atti del negozio giuridico solo nell’ambito dell’attività iscritta nel registro giudiziario.

IV. ORGANI DELL'ASILO

Articolo 14

(1) Sono organi dell’asilo:

1. il consiglio d’istituto,
2. il direttore,
3. gli organi professionali,
4. il consiglio dei genitori.

(2) L’asilo può avere anche altri organi, il cui campo d’attività, la composizione e le modalità di elezione ovvero nomina vengono definiti nell’apposito regolamento.

1. Consiglio d'istituto

Articolo 15

(1) Organo di gestione dell’asilo è il consiglio d’istituto, composto dai rappresentanti del fondatore, dai lavoratori impiegati all’asilo e dai genitori.

(2) I membri del consiglio d’istituto si nominano ovv. eleggono per quattro anni. La stessa persona può essere nominata o eletta membro del consiglio d’istituto al massimo due volte. Il mandato del membro del consiglio d'istituto decorre dalla data della seduta costitutiva del consiglio d'istituto dell'asilo.

(3) Il consiglio d’istituto conta nove membri, di cui:

1. tre rappresentanti del fondatore,
2. cinque rappresentanti dei lavoratori,
3. tre rappresentanti dei genitori.

(4) I rappresentanti del fondatore al consiglio d'istituto vengono nominati dal Consiglio del Comune di Isola.

(5) I rappresentanti dei lavoratori dell’asilo vengono eletti dai medesimi, mediante elezioni dirette e segrete, secondo le modalità previste da questo decreto.

(6) I rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto vengono eletti dai genitori dei bambini che frequentano l'asilo, e precisamente in seno al consiglio dei genitori. Il mandato dei rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto è legato allo status di iscritto all'asilo del loro figlio.

(7) Alla seduta costitutiva i membri del consiglio d'istituto eleggono tra loro il presidente del consiglio d'istituto. I membri del consiglio d'istituto eleggono anche il presidente sostituto, che in caso di assenza del presidente ne fa le veci.

(8) Il consiglio d’istituto adotta decisioni a maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti.

Articolo 16

(1) In collaborazione con il consiglio comunale, il consiglio d’istituto:

* accoglie il regolamento dell’asilo, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale,
* accoglie, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale, la decisione in merito al modo di tenuta dei libri contabili, a meno che la questione non sia regolata nel regolamento dell’asilo,
* accoglie il programma di lavoro e di sviluppo dell’asilo, e lo sottopone al consiglio comunale affinché questi lo esamini e ne prenda atto,
* accoglie il piano finanziario, e lo sottopone al consiglio comunale affinché questi lo esamini e ne prenda atto,
* accoglie la relazione annuale, e la sottopone al consiglio comunale affinché questi la esamini e ne prenda atto,

1. decide, con il consenso del consiglio comunale, dell’assunzione di mutui.

(2) Il sindaco esercita i seguenti diritti di fondatore:

- dà il consenso all’introduzione di programmi a standard maggiorato e di altri programmi,

- dà il consenso alla sistematizzazione dei posti di lavoro e il consenso previo la registrazione di nuovi posti di lavoro vacanti nell’asilo,

- definisce i prezzi dei programmi di educazione prescolare esercitati dalla scuola materna,

- dà il consenso alla locazione degli ambienti dell’istituto per attività non connesse con l’educazione e l’istruzione dei bambini,

- dà il consenso al listino dei canoni di locazione degli ambienti di cui all’alinea precedente,

- dà il consenso al listino dei prezzi di vendita di prodotti e servizi (ad es. refezioni scolastiche per dipendenti ed esterni),

- dà il consenso all’associazione della scuola in unioni di enti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilità, nonché di altre mansioni comuni.

(3) Il consiglio d’istituto:

* nomina ed esonera il direttore,
* accoglie il piano didattico annuale e la relazione sulla sua realizzazione,
* esamina le relazioni sulla problematica concernente l’educazione,
* decide in merito all’introduzione di programmi a standard maggiorato e di altri programmi,
* decide in merito all’associazione dell’asilo in unioni di istituti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilità, nonché di altre mansioni comuni,
* delibera in merito ai ricorsi concernenti lo status di bambino,
* delibera in merito ai ricorsi concernenti i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
* delibera in merito ai ricorsi dei genitori concernenti l’attività educativo - istruttiva dell’asilo,
* accoglie altri atti generali previsti dal presente decreto o da un altro atto generale dell’asilo,
* propone al fondatore modifiche o ampliamenti dell’attività,
* fornisce al fondatore ed al direttore didattico dell’asilo proposte e pareri in merito a singole questioni,
* indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d’istituto,
* accoglie il programma di soluzione del problema dei lavoratori in esubero,
* nomina i rappresentanti dell’asilo ad altre forme associative,
* svolge altre mansioni stabilite dalla legge e da altri atti generali dell’asilo.

a) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d'istituto

Articolo 17

(1) Il consiglio d’istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d’istituto al massimo 90 e al minimo 60 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni hanno luogo al più tardi 15 giorni prima della scadenza del mandato del consiglio d’istituto in carica.

(2) Nella delibera sull’indizione delle elezioni vanno determinati la data delle elezioni ed il numero dei membri del consiglio da eleggere (da ciascuna delle unità dell’asilo). La delibera sull’indizione delle elezioni deve venir pubblicata nei locali dell’asilo. Con la delibera sull’indizione delle elezioni viene nominata la commissione elettorale, composta dal presidente più due membri e dai rispettivi sostituti. Un membro della commissione elettorale o il suo sostituto non possono essere candidati alla rappresentanza nel consiglio d’istituto e devono avere il diritto elettorale attivo. La commissione elettorale viene nominata per il periodo di 4 anni.

Articolo 18

(1) Hanno il diritto di proporre i candidati a membri del consiglio d’istituto un gruppo di non meno del 10% dei lavoratori dell’asilo aventi il diritto elettorale attivo, il sindacato di rappresentanza o il comizio dei lavoratori.

(2) Le proposte dei candidati a membri del consiglio d’istituto vanno presentate alla commissione elettorale entro il ventunesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Le proposte, presentate per iscritto, devono essere corredate delle firme di tutti i proponenti, con allegato l’assenso scritto alla candidatura di ciascun candidato.

(3) I candidati a membri del consiglio d’istituto devono avere il diritto elettorale passivo. I candidati a membri del consiglio - rappresentanti dei lavoratori vengono proposti dalle singole unità dell’asilo.

Articolo 19

(1) Le votazioni al seggio elettorale procedono sotto la guida della commissione elettorale.

(2) Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la segretezza del voto. La commissione elettorale può decidere di garantire ai lavoratori assenti il giorno delle elezioni la possibilità di votare in anticipo.

(3) Il voto viene espresso personalmente su apposite schede. Ciascun elettore ha diritto ad un voto. La scheda elettorale riporta i nominativi dei candidati da ciascuna delle unità dell’asilo secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi, con indicato il numero dei candidati che vengono eletti da ciascuna delle unità ovvero dal personale tecnico-amministrativo dell’asilo. Il voto si esprime accerchiando i numeri precedenti i nomi dei candidati prescelti.

(4) Sono ritenute nulle le schede non compilate e le schede da cui non è possibile stabilire la volontà dell’elettore. Sono considerate nulle anche le schede su cui sono stati votati più candidati (dalla singola unità / dal personale tecnico-amministrativo dell’asilo) di quanti ne debbano venir eletti .

(5) Sono ritenute valide le elezioni alle quali ha partecipato oltre la metà dei lavoratori dell’asilo aventi il diritto elettorale attivo.

Articolo 20

(1) Vengono eletti tanti candidati a membri del consiglio d’istituto quanti sono i rappresentanti dei lavoratori dalle singole unità e dal personale tecnico-amministrativo al consiglio medesimo. Vengono eletti i candidati con ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora due candidati della stessa unità oppure due candidati del personale tecnico-amministrativo abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede al sorteggio.

(2) Viene redatto il verbale sull’operato svolto nei seggi elettorali. La commissione elettorale redige la relazione sull’esito delle elezioni, la quale va pubblicata entro i 5 giorni successivi alla votazione.

b) Cessazione della rappresentanza al consiglio d’istituto

Articolo 21

(1) La rappresentanza di un membro al consiglio d’istituto cessa nei seguenti casi:

1. in seguito alla scadenza il mandato,
2. in seguito alla perdita del diritto di essere eletto al consiglio d’istituto,
3. In seguito al richiamo del membro dalla carica,
4. in seguito a dimissioni,
5. in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del membro rappresentante i lavoratori,
6. in caso di morte del membro del consiglio.

Articolo 22

(1) Il procedimento di richiamo del rappresentante al Consiglio d'istituto si avvia in virtù della richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori dell'asilo con diritto attivo di voto ovv. su richiesta del sindacato, se si tratta di un membro del Consiglio, candidato dal sindacato.

Articolo 23

(1) Il procedimento di richiamo dalla carica viene avviato in base alla richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori dell’asilo aventi il diritto elettorale attivo oppure, nel caso si tratti di un membro proposto dal sindacato, su richiesta del sindacato.

(2) La richiesta presentata da parte dei lavoratori deve essere corredata delle firme dei lavoratori proponenti il richiamo.

La richiesta deve indicare le ragioni a sostegno del richiamo dalla carica.

(3) La richiesta va presentata alla commissione elettorale, la quale verifica la formale correttezza della richiesta senza giudicarne le ragioni indicate.

(4) Qualora non abbia respinto la richiesta di richiamo dalla carica, la commissione elettorale indice, entro i 30 giorni successivi, la votazione sul richiamo dalla carica del rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto e fissa la data della votazione.

(5) Il rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto viene richiamato in seguito al voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dell’asilo aventi il diritto elettorale attivo al momento della votazione in oggetto.

(6) Per l’attuazione della votazione sul richiamo dalla carica del rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto vengono applicate in senso conforme le disposizioni di cui al presente Decreto ed alla legge.

Articolo 24

(1) Per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori e la cessazione della rappresentanza al consiglio d’istituto vengono applicate, in merito a questioni non regolate contemplate dal presente Decreto, le norme di legge regolanti la partecipazione dei lavoratori alla gestione di aziende.

c) Nomina risp. elezione sostitutiva dei membri del consiglio d’istituto

Articolo 25

(1) Dopo aver constatato che il mandato di un membro è cessato per un determinato motivo, il consiglio d’istituto provvede ad informarne l’organismo competente della nomina risp. elezione di un nuovo membro. Qualora la cessazione del mandato riguardi un rappresentante dei lavoratori il predetto organo fissa immediatamente i termini e comunica la situazione alla commissione elettorale.

(2) La nomina risp. l’elezione sostitutiva non è necessaria qualora la cessazione della rappresentanza al consiglio d’istituto riguardi meno di un terzo dei membri del medesimo e manchino meno di 6 mesi alla scadenza del mandato del consiglio in carica.

2. Direttore

Articolo 26

(1) Il direttore è la guida pedagogica e l’organo di gestione dell’asilo.

(2) Il direttore organizza e conduce il lavoro e la gestione dell’asilo, rappresenta l’asilo in giudizio e avverso terzi e risponde della legalità dell’operato dell’asilo.

(3) Il direttore ha le seguenti attribuzioni:

1. organizza, pianifica e conduce il lavoro dell’asilo,
2. redige il programma di sviluppo dell’asilo,
3. redige la proposta del piano annuale di lavoro e risponde della sua attuazione,
4. risponde dell’attuazione dei diritti dei bambini,
5. conduce il lavoro del collegio degli educatori,
6. redige proposte di programmi straordinari,
7. promuove la partecipazione dei lavoratori professionali ai corsi di abilitazione e aggiornamento,
8. definisce gli insegnanti mentori agli apprendisti,
9. presenzia all’attività educativo-istruttiva degli educatori, segue il loro lavoro e gli fornisce suggerimenti in merito,
10. avanza proposte di promozione di titolo degli insegnanti e decide della loro promozione in classi retributive superiori,
11. segue il lavoro del servizio di consulenza,
12. cura la collaborazione dell’asilo con i genitori (riunioni di classe, consultazioni e altre forme di collaborazione),
13. informa i genitori sull’attività dell’asilo nonché sulle modifiche concernenti i diritti dei bambini,
14. determina l’organico dei lavoratori,
15. decide in merito all’assunzione di lavoratori nonché riguardo alla responsabilità disciplinare dei lavoratori,
16. nomina ed esonera il proprio coadiutore ed i dirigenti delle unità,
17. cura la collaborazione dell’asilo con il servizio sanitario prescolare e con altri,
18. provvede affinché l’asilo operi in conformità ai decreti comunali,
19. cura la preparazione del regolamento e di altri atti dell’asilo,
20. provvede alla stesura delle relazioni trimestrali sul consumo dei fondi, da presentare al fondatore,
21. svolge altre mansioni in conformità alle leggi e ad altre norme.

Articolo 27

(1) Può essere nominato direttore il soggetto possedente gli attributi richiesti per gli educatori o per i lavoratori del servizio di consulenza dell’asilo, che abbia almeno cinque anni di esperienze di lavoro nel settore educativo - istruttivo, che possieda il titolo di educatore-consigliere o educatore-consulente, oppure possieda il titolo di educatore-mentore da almeno cinque anni, ed abbia passato l’esame per direttori.

(2) Può essere nominato direttore anche il candidato che non ha ancora sostenuto l'esame per direttore, avendo però l'obbligo di sostenerlo e passarlo entro un anno dall'inizio del mandato. In caso di mancato adempimento di questo obbligo entro il termine prescritto, il suo mandato cessa per legge.

(3) Il direttore dura in carica cinque anni.

(4) La nomina e l'esonero del direttore competono al consiglio d’istituto.

(5) Prima di adottare la decisione sulla selezione del candidato a preside, il consiglio d’istituto deve acquisire, per tutti i candidati possedenti i requisiti:

* il parere del collegio degli educatori, il quale delibera in merito a voto segreto,
* il parere dell'ente locale, e
* il parere del consiglio dei genitori.

(6) L'ente locale e il consiglio dei genitori hanno il dovere di fornire i rispettivi pareri, debitamente motivati, entro 20 giorni dalla richiesta; in caso contrario il consiglio d'istituto può procedere alla selezione anche senza i pareri in oggetto.

(7) Sulla base di tutti i pareri acquisiti, ovv. scaduto il termine utile di 20 giorni, di cui al sesto comma del presente articolo, il consiglio d'istituto seleziona il candidato a direttore dell'asilo e presenta la proposta di nomina, debitamente motivata, al ministro competente al fine di acquisire il suo parere. Se il ministro non rilascia il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto può deliberare la nomina anche senza il parere in oggetto. Ricevuto il parere del ministro, ovvero scaduto il termine di 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta al ministro, il consiglio d'istituto adotta la decisione sulla nomina del direttore, e la comunica tutti i soggetti candidatisi a direttore. Contro la decisione è possibile ricorrere alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.

Articolo 27/a

(1) L'esonero del direttore compete al consiglio d'istituto.

(2) Previo accoglimento dell'atto di delibera sull'esonero, il consiglio d'istituto deve informare il direttore dei motivi per l'esonero, e dargli la possibilità di dichiararsi in merito. Della proposta di esonero il consiglio d'istituto deve informare l'ente locale, il collegio dei docenti ed il consiglio dei genitori.

(3) Il consiglio d'istituto invia la proposta di esonero del direttore, debitamente motivata, al ministro. Se il ministro non fornisce il proprio parere in merito all'esonero del direttore entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto può decidere in merito all'esonero anche senza detto parere. Il consiglio d'istituto adotta la decisione sull'esonero con relativo atto di delibera, che notifica al direttore. Contro la decisione del consiglio d'istituto è possibile ricorrere alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.

(4) Il consiglio d'istituto non è vincolato dall'obbligo dia acquisire il parere del ministro in merito all'esonero del direttore nel caso in cui il direttore viene esonerato per essersi dimesso di propria volontà. In tal caso il consiglio informa il ministero dell'esonero del direttore.

Articolo 28

(1) Qualora il mandato del direttore cessi prima del termine previsto per la scadenza o qualora nessuno dei candidati venga nominato direttore, il consiglio d’istituto nomina facente funzioni di direttore uno dei lavoratori professionali dell’asilo oppure uno dei candidati, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

(2) Qualora il direttore o il facente funzioni di direttore non vengano nominati entro i 60 giorni successivi alla cessazione del mandato del direttore uscente, il facente funzioni viene nominato dal ministro per l’istruzione e lo sport entro gli 8 giorni successivi. In questo caso il consiglio d’istituto deve immediatamente avviare il procedimento per la nomina del direttore.

(3) Alle condizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, lo stesso soggetto può espletare la carica di facente funzioni di direttore al medesimo istituto due volte al massimo.

a) Coadiutore del direttore

Articolo 29

(1) L’asilo ha un coadiutore del direttore.

(2) Può essere nominata coadiutore del direttore la persona possedente gli attributi richiesti per il direttore ad eccezione dell’esame per direttori.

(3) La nomina e l'esonero del coadiutore competono al direttore.

(4) Il coadiutore del direttore viene nominato in base a concorso pubblico a meno che si tratti di uno dei lavoratori professionali dell’asilo.

(5) Il coadiutore del direttore espleta le mansioni demandategli con apposita delega scritta del direttore e le mansioni descritte nell’atto di sistematizzazione dei posti di lavoro.

b) Dirigente dell'unità

Articolo 30

(1) Ciascun’unità ha il proprio dirigente.

(2) Può essere nominato dirigente dell’unità il soggetto, adempiente le condizioni prescritte per l'educatore.

(3) Il dirigente dell’unità viene nominato ed esonerato dal direttore dell’asilo tra i lavoratori impiegati all’unità.

(4) Il dirigente dell’unità esercita il lavoro di educatore, espleta le mansioni organizzative nell’unità e svolge altre mansioni definite dal direttore dell’asilo nella descrizione del posto di lavoro di dirigente dell’unità, contenuta nell’atto di sistematizzazione dei posti di lavoro, dietro delega scritta del direttore.

3. Organi professionali

Articolo 31

(1) Sono organi professionali dell’asilo il collegio degli educatori ed i gruppi di lavoro professionali degli educatori.

Articolo 32

(1) Il collegio degli educatori si compone dei lavoratori professionali dell’asilo.

(2) Il collegio degli educatori:

1. esamina e delibera questioni professionali concernenti l’attività educativo-istruttiva,
2. avanza pareri riguardo al piano annuale di lavoro,
3. propone l’introduzione di programmi straordinari e di altri programmi e attività,
4. decide in merito al rinnovamento dei programmi educativo-istruttivi ed all’attuazione dei medesimi in conformità alle prescrizioni,
5. esprime il parere in merito alla proposta di nomina del direttore,
6. avanza iniziative in merito alla promozione di grado dei lavoratori professionali e pareri in merito alle proposte del direttore,
7. svolge altre mansioni in conformità alla legge.

Articolo 33

(1) I gruppi di lavoro professionali uniscono gli educatori e gli assistenti degli educatori.

(2) I gruppi di lavoro professionali vagliano l’attività educativa, avanzano al collegio degli educatori proposte di miglioramenti da apportare all’attività educativa, vagliano le proposte dei genitori ed espletano altri compiti professionali definiti nel piano annuale di lavoro.

4. Consiglio dei genitori

Articolo 34

(1) Per l’attuazione organizzata degli interessi dei genitori viene istituito nell’asilo il consiglio dei genitori.

(2) Compongono il consiglio dei genitori i rappresentanti dei genitori, uno da ciascuna sezione, eletti dai genitori alle riunioni dei genitori delle singole sezioni.

(3) La prima riunione del consiglio dei genitori viene convocata dal direttore.

(4) Il consiglio dei genitori:

1. propone l’introduzione di programmi straordinari,
2. da il consenso alle proposte del direttore di introduzione di servizi straordinari,
3. da il consenso alla proposta di programma di sviluppo dell’asilo ed al piano annuale di lavoro,
4. *esprime pareri in merito ai candidati possedenti i requisiti prescritti per il direttore,*
5. dibatte le relazioni del direttore concernenti la problematica educativo-istruttiva,
6. vaglia i ricorsi dei genitori concernenti l’attività educativo-istruttiva,
7. elegge i rappresentanti dei genitori al consiglio d’istituto,
8. svolge altre mansioni in conformità alla legge e ad altre prescrizioni.

5. Servizio di consulenza

Articolo 35

(1) In conformità alle normative ed agli standard vigenti nel settore di educazione e istruzione, l’asilo organizza il servizio di consulenza.

(2) Mansioni del servizio di consulenza:

* prestare consulenza a bambini, educatori e genitori,
* collaborare con gli educatori e con la direzione dell’asilo nella progettazione, nell'osservazione e nella valutazione dello sviluppo progresso dell'istituto,
* collaborare allo svolgimento delle attività di educazione e istruzione,
* offrire servizi di orientamento professionale.

(3) Il servizio di consulenza partecipa alla stesura ed all'esecuzione dei programmi individualizzati per bambini con necessità particolari.

V. LAVORATORI DELL'ASILO

Articolo 36

(1) L’attività di educazione ed istruzione e le altre attività professionali dell’asilo vengono esercitate da educatori, da assistenti degli educatori e da consulenti nonché da altri lavoratori professionali che collaborano con i predetti lavoratori nell’esercizio delle mansioni professionali necessarie per il funzionamento indisturbato dell’asilo (nel seguito del testo: lavoratori professionali).

(2) I lavoratori professionali esercitano l’attività educativo-istruttiva in conformità alla legge ed ai programmi pubblicamente validi.

(3) I lavoratori professionali devono avere una buona conoscenza della lingua letteraria slovena, possedere la qualifica professionale stabilita dalla legge e da altre norme, e l’esame professionale in conformità alla legge. La padronanza della lingua letteraria slovena viene verificata nel corso dell’esame professionale. La padronanza della lingua letteraria slovena degli educatori non laureatisi alle università slovene viene verificata in occasione del primo collocamento in conformità al regolamento. Il ramo della qualifica professionale dei lavoratori e, nei casi previsti per legge, anche il grado d’istruzione vengono stabiliti dal ministro per l’istruzione e lo sport dopo che questi ha acquisito il parere del competente consiglio professionale.

(4) Le mansioni di ordine professionale, amministrativo, tecnico ed altro vengono espletate dai lavoratori stabiliti con la sistematizzazione dei posti di lavoro, possedenti la qualifica professionale prescritta ed un’adeguata conoscenza della lingua slovena.

Articolo 37

(1) L’asilo regola le questioni concernenti i rapporti di lavoro nonché la partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all’attuazione dei diritti sindacali nell’apposito atto generale, in conformità alla legge ed al contratto collettivo nonché alla Legge sull’organizzazione ed il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione.

(2) I posti di lavoro vacanti per lavoratori professionali e altri vengono notificati in base alla sistematizzazione dei posti di lavoro, la quale viene definita, in conformità alle normative ed agli standard, dal direttore dell’asilo in accordo con il fondatore.

(3) Prima di effettuare la notifica del posto di lavoro vacante l’asilo deve ottenere il consenso del fondatore. Previa notifica l’asilo ha l’obbligo di informare il ministero preposto all’istruzione prescolare di ciascun posto di lavoro vacante concernente un lavoratore professionale.

VI. FONTI DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI REPERIMENTO DEI FONDI

Articolo 38

(1) Il fondatore garantisce le condizioni per l’esercizio dell’attività dell’asilo.

(2) Il fondatore garantisce all’asilo gli immobili e l’equipaggiamento che l’asilo utilizzava per l’esercizio della propria attività fino all’entrata in vigore del presente atto e che risultano nel suo bilancio dello stato patrimoniale relativo all’ultimo anno di gestione.

(3) L’asilo gestisce autonomamente i mezzi affidatigli in amministrazione, non potendo però svolgere atti giuridici al fine di alienare il patrimonio immobile o gravarlo di oneri materiali o altri senza il consenso del fondatore.

Articolo 39

(1) L’istituto percepisce i fondi per l’esercizio delle proprie attività dal bilancio comunale in conformità con la legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai pagamenti corrisposti dai genitori per i servizi nell’ambito dell’educazione prescolare, dal bilancio dello Stato, dai mezzi ricavati dalla prestazione di servizi o dalla vendita di prodotti e anche da altre fonti.

(2) Compete all’organo del fondatore (i.e. al Consiglio comunale) su proposta del preside e del Consiglio dell’ente deliberare in merito alla ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite ed in merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.

(3) I cofondatori possono adottare la decisione che l’eccedenza delle entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale. Tali mezzi devono essere destinati unicamente al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo delle attività dell’ente.

(4) La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dal fondatore, previo ottenimento del parere del preside e del Consiglio d’Istituto.

(5) L’eccedenza delle entrate sulle uscite, riconducibile ai prezzi dei programmi della scuola materna esercitante il pubblico servizio, viene presa in considerazione nella prima successiva definizione dei prezzi dei programmi in conformità all’articolo 28/a della Legge sulle scuole materne.

Articolo 40

(1) Per la prestazione di servizi straordinari l’istituto può reperire fondi anche da dotazioni, sponsorizzazioni, contributi dei genitori o da altre fonti stabilite per legge.

(2) L’asilo ha la facoltà di istituire un fondo per il finanziamento delle attività di una singola sezione o di un singolo gruppo di età, non rientranti nel programma educativo-istruttivo, o per il finanziamento delle attività non finanziate dai fondi pubblici, oppure per l’acquisto dell’equipaggiamento supplementare, per il miglioramento della qualità dell’attività di educazione e tutela e sim.

(3) Il fondo di cui al comma precedente reperisce fondi dai contributi dei genitori, da donazioni, da lasciti e da altre fonti.

(4) Organo di gestione del fondo è il consiglio d’amministrazione, composto dal presidente e da altri sei membri di cui almeno tre sono rappresentanti dell’asilo. Il consiglio d’amministrazione viene nominato dal consiglio dei genitori. I rappresentanti dell’asilo vengono proposti dal consiglio d’istituto.

(5) Per disciplinare l’attività del fondo il consiglio d’amministrazione può approvare un apposito regolamento.

VII. RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL'ASILO

Articolo 41

(1) La responsabilità del fondatore per gli obblighi dell’asilo è limitata e sussidiaria; il fondatore risponde degli obblighi dell’asilo fino all’ammontare dei mezzi garantiti al medesimo ai sensi dell’articolo 38 di questo Decreto.

VIII. CONTROLLO

Articolo 42

(1) L’organo preposto al controllo dell’applicazione delle leggi e di altre prescrizioni e atti disciplinanti l’organizzazione, il finanziamento, l’uso finalizzato dei fondi e l’esercizio dell’attività di educazione ed istruzione dell’asilo è l’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l’istruzione e lo sport.

(2) Il controllo della legalità dell’operato dell’asilo concernente i settori non indicati nel primo comma di questo articolo viene esercitato dalle istituzioni dello sviluppo sociale stabilite dalla legge.

Articolo 43

(1) L’istituzione preposta al controllo del consumo dei fondi pubblici è la Corte dei Conti della Repubblica di Slovenia.

(2) Il controllo della gestione dei beni immobili di proprietà del fondatore è di competenza del fondatore.

IX. ATTI GENERALI

Articolo 44

(1) Per questioni non regolate con il presente Decreto o questioni la cui regolamentazione è prevista tramite normative interne l’asilo disciplina la propria organizzazione interna con un apposito regolamento. Il regolamento viene approvato dal consiglio d’istituto, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale.

(2) L’asilo può avere anche altri atti generali disciplinanti altre questioni, se così stabilito dalla legge. Il regolamento o gli atti generali di cui al secondo comma di questo articolo non devono essere in contrasto con il presente decreto.

Articolo 45

(1) Gli atti generali dell’asilo vengono approvati dal consiglio d’istituto o dal direttore.

(2) La delimitazione delle competenze di accoglimento degli atti generali viene definita nel regolamento dell’asilo.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa di aver effetto il Decreto sulla costituzione dell’istituto pubblico di educazione e tutela »Asilo di Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 4/92).

Articolo 47

(1) L’asilo ha l’obbligo di armonizzare la propria organizzazione e gli organi dell’asilo con il presente Decreto entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto medesimo.

Articolo 48

(1) Il mandato del direttore cessa allo scadere del periodo per il quale era stato nominato.

Articolo 49

(1) Oltre alle mansioni rientranti nelle sue competenze in base alla legge il direttore ha l’obbligo di provvedere a tutto il necessario per l’armonizzazione dell’organizzazione dell’asilo e la formazione del consiglio d’istituto ai sensi di questo Decreto entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto medesimo.

Articolo 50

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/05; vigente a decorrere dal 13 maggio 2005) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Art. 5

(1) L’entrata in vigore del presente decreto comporta la cessazione della vigenza dell’Atto di delega del Consiglio comunale per l’esercizio dei diritti di fondatore negli enti pubblici di educazione ed istruzione nel Comune di Isola, nn. 316-5/96, 316-5/96, 316-6/96 e 316-8/96, datati 27 ottobre 1997.

Art. 6

(1) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio d’istituto deve armonizzare il regolamento dell’asilo con i dettami del decreto, e sottoporlo al consiglio comunale per acquisire il suo consenso allo stesso.

Art. 7

(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/07; vigente a decorrere dal 28 dicembre 2007) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Art. 14

(1) Il consiglio d'istituto in carica, composto di undici membri, il cui mandato il giorno di entrata in vigore del presente decreto risulta convalidato, continua ad operare fino alla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato ai membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori, per la parte rimanente del mandato non si indicono elezioni per i membri suppletivi del consiglio – rappresentanti dei lavoratori, qualora a detenere il mandato siano rimasti minimo tre membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori.

Art. 15

(1) Entro il termine di sei mesi, il consiglio d'istituto deve provvedere all'armonizzazione del regolamento dell'asilo con il presente decreto.

Art. 16

(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola. L'applicazione dell'articolo 3° decorre dal 01. 01. 2008.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Asilo »Mavrica« Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/17; datato 10 aprile 2017) contiene la seguente disposizione transitoria e finale:**

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 600-26/2016

Riferimento: 316-6/96

Data:

mag. Igor Kolenc

Sindaco